

REGOLAMENTO (CEE) N. 1719/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che stabilisce regole generali in materia di commercializzazione di zucchero preferenziale nella Comunità per le campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 1, lettera a),considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP in seguito denominato «protocollo», allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, la Comunità si è impegnata ad acquistare ed a importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna originario degli Stati ACP, i quali si sono impegnati a loro volta a fornirle tali quantitativi; che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna ⁽³⁾, in appresso denominato «accordo», sono stati assunti gli stessi impegni reciproci in materia di zucchero originario dell'India; che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 rispettivamente del protocollo e dell'accordo, l'applicazione di tali testi è assicurata relativamente allo zucchero di cui trattasi, in appresso denominato «zucchero preferenziale», nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero;

considerando che, per garantire l'attuazione del protocollo e dell'accordo, la Comunità deve adottare misure tali da consentire la realizzazione degli impegni reciproci, vale a dire, da un lato, la fornitura di zucchero preferenziale e, dall'altro, l'acquisto di questo zucchero e pertanto l'approvvigionamento del mercato comunitario e più particolarmente quello delle raffinerie portuali della Comunità;

considerando che a causa del congelamento dei prezzi garantiti dello zucchero per vari periodi di consegna, del calo di tali prezzi nel periodo di consegna 1989/1990, nonché degli effetti pregiudizievoli delle suddette misure per l'industria dello zucchero dei paesi considerati, ricorre apparentemente il rischio a breve termine che, in mancanza di misure di accompagnamento, queste condizioni non permettano di rispettare completamente gli impegni reciproci di consegna e

di importazione di zucchero previsti dal protocollo e dall'accordo; che tali consegne sono costituite quasi esclusivamente da zucchero greggio destinato ad essere raffinato; che ne risulterebbe pertanto gravemente minacciato l'approvvigionamento delle raffinerie della Comunità;

considerando che a tal fine appare opportuno adottare una misura speciale di accompagnamento, per un periodo limitato, consistente nella concessione di un premio di commercializzazione allo zucchero preferenziale greggio destinato ad essere raffinato nella Comunità, il che permetterebbe all'industria dello zucchero dei paesi produttori di adeguarsi alla nuova situazione creatasi nel corso di questo periodo limitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le campagne di commercializzazione dal 1989/1990 al 1991/1992 è concesso, quale misura d'intervento, un premio di commercializzazione per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale, da raffinare in zucchero bianco, nel corso dello stesso periodo, nelle raffinerie di cui all'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. La concessione del premio di cui al paragrafo 1 è limitata ai quantitativi che sono stati convenuti nell'ambito del protocollo e dell'accordo e che sono stati importati ed è subordinata alla condizione che l'importatore retroceda il premio al produttore dello zucchero preferenziale di cui trattasi.

3. Il premio di commercializzazione di cui al paragrafo 1 è fissato per 100 chilogrammi di zucchero bianco, per ciascuna campagna di commercializzazione, nei limiti di uno stanziamento complessivo di 30 milioni di ecu per le tre campagne di commercializzazione indicate al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 190 del 22. 7. 1975, pag. 35.